



Sentenza n. 7225/2020 pubbl. il 30/10/2020

RG n.

Repert. n. 10895/2020 del 30/10/2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

SECONDA SEZIONE CIVILE

Verbale di udienza

Addi 30/10/2020

Innanzi al giudice unico dr. Paolo Andrea Vassallo è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c.

È presente per l'opposta _____ l'Avv. _____ per delega dell'Avv. _____ il quale si riporta ai propri scritti difensivi e

insiste per il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna avversaria al pagamento delle spese di lite.

Impugna e contesta ogni quanto affermato, eccepito, prodotto e dedotto in atti da controparte.

IL GIUDICE

al termine della discussione si ritira in camera di consiglio ed all'esito della stessa pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il Giudice

dr. Paolo Andrea Vassallo

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (att. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).

Firmato Da: VASSALLO PAOLO ANDREA Emesso Da: ARUBAP EC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 38486557437af0d7ad2bb0faeadd





Sentenza n. 7225/2020 pubbl. il 30/10/2020

RG n.

Repert. n. 10895/2020 del 30/10/2020



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del dr. Paolo Andrea Vassallo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16128 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019, decisa all'esito di udienza ex art.281 sexies c.p.c. del 30/10/2020 e vertente

TRA

(cod. fisc. nato a in data

res.te in alla via

elettivamente dom.to a alla via

presso lo studio dell'avv. che lo

rappresenta e difende, giusta procura ad litem apposta in calce al decreto ingiuntivo opposto.

- OPPONENTE -

E

(C.F. con sede legale in

capitale sociale interamente versato Euro

numero di iscrizione al Registro delle Imprese d.

autorizzata all'esercizio

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).

Finato Da: VASSALLO PAOLO ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 384855524537a6ccfab2bcbcfbaeadd





Sentenza n. 7225/2020 pubbl. il 30/10/2020

RG n.

Repert. n. 10895/2020 del 30/10/2020

dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in	
regolarmente iscritta nell'Albo degli	
Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, società con socio unico	
appartenente al	, e soggetta all'attività
di direzione e coordinamento di	quale conferitaria del
ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di	
crediti deteriorati di	C.F. come da estratto
di verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda di data	
	, in persona del legale rappresentante pro
tempore, Amministratore Delegato,	e del
procuratore generale alle liti, avv.	(C.F.
indirizzo PEC	
fax	, in virtù di procura generale alle liti per atto autentificato nelle
firme dal notaio	di
	(doc. 1), unitamente e disgiuntamente con l'Avv.
dell'Avv.	C.F. fax Pec:
	giusta procura dal medesimo rilasciata su
foglio separato in calce alla comparsa di risposta (del quale è stata estratta	
copia informatica per immagine ed inserita quale allegato A) nella busta	
telematica del deposito in cancelleria del Tribunale, la quale ha eletto	
domicilio ai fini del presente giudizio pressol'avv.	
	- OPPOSTA -
CONCLUSIONI	
All'odierna udienza come da suesteso verbale.	
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).	

Firmato Da: VASSALLO PAOLO ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3848555274537a600hab2bcbf8eeadd





Sentenza n. 7225/2020 pubbl. il 30/10/2020

RG n

Repert. n. 10895/2020 del 30/10/2020

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI

DIRITTO DELLA DECISIONE

1.1. Il sig. _____ ha opposto il decreto ingiuntivo n. _____ emesso dal Tribunale di Napoli su ricorso della _____ con il quale si ingiunge il pagamento della somma di _____ oltre gli interessi moratori in ragione del credito derivante da contratto di credito al consumo di apertura di credito a tempo indeterminato (fido) da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. revolving), recante il numero _____ concluso dal sig. _____ con _____ in data _____

1.2. Si è costituita in giudizio la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione.

1.3. L'opposizione è manifestamente infondata.

2.1. Va premesso che, se è vero che la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (così, ex multis, la sentenza n. 6421 del 22.4.2003: "Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore – ma configurano altrettante eccezioni"), è

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).

Finato Da: VASSALLO P AOLO ANDREA Emesso Da: ARUBA PEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 384655214337a6cd7ab2bbcfbaeadd





Sentenza n. 7225/2020 pubbl. il 30/10/2020

RG n.

Repert. n. 10895/2020 del 30/10/2020

anche vero che detto principio non può prescindere dal riparto degli oneri	
probatori in materia di adempimento di una obbligazione.	
Come esplicito dalla Suprema Corte in tema di prova dell'inadempimento di	
una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il	
risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la	
fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,	
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della	
controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del	
fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Civ., Sez.	
Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).	
2.2. Orbene va osservato che la fonte negoziale della domanda di	
adempimento è provata dal contratto allegato al ricorso monitorio ed al	
fascicolo di parte opposta nonché dalle documentazioni attestante le avvenute	
cessioni del credito (cfr. 02) copia contratto di finanziamento; 03) copia estratto	
G.U. 04) copia atto di cessione dei crediti a	
05) copia estratto verbale di assemblea e conferimento del ramo	
di azienda doc. 2	
pubblicazione in GU dell'atto di scorporo e di cessione	
dei crediti; doc. 3 visura camerale storica di da cui risulta	
l'iscrizione della cessione dei crediti in oggetto in data) sicchè,	
stando al ricordato principio in tema di riparto dell'onere della prova, il	
debitore opponente era gravato dell'onere della prova del fatto, impeditivo,	
modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n.	
13533 del 30/10/2001).	
Ciò che non è avvenuto, con la conseguenza che non sussiste alcuna	
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 33, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).	

Firmato Da: VASSALLO P AOLO ANDREA Emesso Da: ARUBAPE C PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 38465552437ac0da4b2bbcf8aeadd





Sentenza n. 7225/2020 pubbl. il 30/10/2020

RG n.

Repert. n. 10895/2020 del 30/10/2020

ragione ostativa al riconoscimento della pretesa adempitiva.

2.3. Invero parte opponente eccepisce la “carezza di legittimazione” attiva dell’odierna opposta per asserita mancanza di notifica delle comunicazioni ex art. 1264 c.c., richiedendo di “accertarsi la regolarità dei contratti di cessione...”.

Anche a voler prescindere dalla genericità del motivo di opposizione, risulta depositato il contratto di credito al consumo di apertura di credito a tempo indeterminato (fido) da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. revolving), recante il numero _____ concluso dal sig.

_____ con _____ in data _____ risulta poi che _____ cedeva pro soluto il proprio credito a _____ (cfr. doc. 3 fasc. mon.), dandone comunicazione ex art. 58 TUB, con pubblicazione in GU n. 152/ del 28/12/2013; risulta poi che successivamente, _____ cedeva pro soluto il credito de quo a _____ con atto di data _____ (cfr. doc. 4 fasc. mon.); infine _____ C.F. _____ appartenente al _____ e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di _____ quale conferitaria del ramo di azienda relativo all’attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di _____ C.F. _____ diveniva titolare del suddetto credito in virtù di verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda di data _____ (cfr. doc. 5 fasc. mon.).

Va al riguardo ricordato il recente orientamento della Suprema Corte per cui “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del

credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di

L’originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).

Firmato Da: VASSALLO PAOLO ANDREA Emesso Da: ARUBAPE C PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 384655574437abcd1ab2bbcbf4eadd





Sentenza n. 7225/2020 pubbl. il 30/10/2020

RG n.

Repert. n. 10895/2020 del 30/10/2020

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione" (cfr. Cassazione civile sez. III , - 13/06/2019, n. 15884; Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118); la circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sè a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze: nella fattispecie, tenuto conto altresì della contestazione generica dell'opponente, l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale consente di rilevare che i crediti ceduti erano individuati in base alla pendenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, con espressa esclusione di alcune categorie di rapporti.

Va altresì osservato che, per costante giurisprudenza il contratto di cessione si conclude per effetto del consenso manifestato dal cedente e dal cessionario e che, pertanto, gli adempimenti richiesti dall'art. 1264 c.c., perchè tale contratto abbia effetto nei confronti del debitore ceduto rimangono estranei al perfezionamento della fattispecie traslativa (Cass. 22 dicembre 1988, n. 7013; 17 marzo 1995, n. 3099; 21 gennaio 2005, n. 1312). Essi rilevano, infatti,

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 33, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).

Firmato Da: VASSALLO PAOLO ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 384655524437a6c0a4b2bcbcf4eaeadd





Sentenza n. 7225/2020 pubbl. il 30/10/2020

RG n.

Repert. n. 10895/2020 del 30/10/2020

al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito. Il quale, conseguentemente, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se, nel frattempo, gli adempimenti richiesti dall'art. 1264 c.c., comma 1, non sono stati ancora eseguiti (Cass. 30 agosto 1995, n. 9195; 21 gennaio 2005, n. 1312). Ciò spiega perché si ritenga, con orientamento ormai costante, che la notificazione della cessione non richiede particolari requisiti di forma e può, pertanto, essere effettuata anche mediante l'atto di citazione con il quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto (Cass. 30 luglio 2004, n. 14610; nello stesso senso già: Cass. 19 febbraio 1952, n. 438; 1 giugno 1960, n. 1428; 28 novembre 1961, n. 2737) o anche successivamente, nel corso del giudizio (Cass. 12 maggio 1990, n. 4077, oltre a Cass. 14610/04, cit.).

2.4. Anche il motivo di opposizione attinente alla asserita usurarietà delle condizioni pattuite non sortisce miglior effetto.

Va premesso che, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione d'indebito e più in generale ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni.

Anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8883 (che in contrasto con Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n.2543 ha ritenuto applicabile il principio iura novit curia ai decreti ministeriali di rilevazione dove la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il Giudice dal dover acquisirne

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 33, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).

Firmato Da: VASSALLO PAOLO ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 38485524537a6c0a4db2bbcf8aeadd





Sentenza n. 7225/2020 pubbl. il 30/10/2020

RG n.

Repert. n. 10895/2020 del 30/10/2020

diretta conoscenza) ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere

della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed

indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia"

(cfr. Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013; Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941)

precisando che "per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia

rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza

n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019),

una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia,

nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare

l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale

ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da

ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità

testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova

degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta"

Ebbene nulla di preciso a tal riguardo ha dedotto la parte interessata. Anzi e

per converso la contestazione appare solamente genericamente accennata

nell'atto di opposizione,

Parte opponente non ha, pertanto, assolto l'onere assertivo - prima ancora che

probatorio - che su di lei gravava in ordine alla sussistenza di tali motivi di

opposizione e non può essere in ciò alleviata attraverso il ricorso alla

consulenza tecnica, posto che la stessa non può essere disposta al fine di

esonera la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi

legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire

alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere

un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 33, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).

Firmato Da: VASSALLO PAOLO ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 384855524437a6c0a4b2bcbcf8aeadd





Sentenza n. 7225/2020 pubbl. il 30/10/2020

RG n.

Repert. n. 10895/2020 del 30/10/2020

provati. essa, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria od opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità. Legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece carico delle parti (così Cass. Civ., Sez. 21/07/2003, n.11317, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 11/01/2006, n. 212).

2.5. Venendo infine al motivo di opposizione inerente l'eccezione prescrizione del credito, va osservato che la S.C. con sentenza n. Sez. 3, Sentenza n. 17798 del 30/08/2011 ha chiarito - affermando un principio certamente applicabile in tutte le forme di finanziamento o apertura di credito - che "Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata".

Nella fattispecie risulta che in data _____ il debitore ha effettuato un ultimo pagamento (doc. 8 fasc. mon.) e, pertanto, è da tale data che va computato il termine di prescrizione del diritto al rimborso da parte della banca e quindi la prescrizione decennale non è ancora maturata.

3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate in dispositivo secondo il Decreto 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014 nella misura aggiornata sulla base del DM n. 37 dell'8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018.

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).

Firmato Da: VASSALLO P AOLO ANDREA Emesso Da: ARUBAPE C PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 384655524537ac0d1ab2bbcf8aeadd





Sentenza n. 7225/2020 pubbl. il 30/10/2020

RG n.

Repert. n. 10895/2020 del 30/10/2020

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

1) RIGETTA l'opposizione proposta da _____ avverso il decreto ingiuntivo n. _____ emesso dal Tribunale di Napoli su ricorso della _____ che per l'effetto conferma e DICHIARA esecutivo;

2) CONDANNA _____ alla rifusione delle spese di lite in favore della _____ che LIQUIDA in € _____ (di cui € _____ per compenso di avvocato ed € _____ per rimborso forfettario ex art. 2 Decreto 10 marzo 2014, n. 55) oltre, Iva e Cpa come per legge e se dovuti.

Napoli lì 30/10/2020

Il Giudice

dr. Paolo Andrea Vassallo

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (att. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).

Firmato Da: VASSALLO PAOLO ANDREA Emesso Da: ARUBAP EC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3848556274437arobtaabobfhaead

